

Data inserimento 27/09/2000

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Adottato con delibera consiliare n. 36/99

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio veicoli con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla legge regionale n. 10 del 6 Aprile 1998 e successive modificazioni in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio é altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla L.R. n. 10 del 06.04.1998 e dalla L.R. 24/12/1998 n. 45;
- b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. L.gvo 30.04.1992, n. 285 e succ./ modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
- l) dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una

funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio é compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sarà come appresso:

a) autovetture n. 3.

ART. 4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. é subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15.01.92 n. 21.

L'autorizzazione é rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma del citato art. 7 della Legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione é riferita ad un singolo veicolo.

Non é ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di TAXI.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività , compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al quinto comma dell'art. 12 della Legge n. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia altresì , il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nei casi di necessità accertati, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione Comunale.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e del titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 7

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C., le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico indetto dalla Giunta Municipale.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Europea.

ART. 9

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

ART. 10

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate generalità , luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- 2) essere iscritti al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro delle imprese artigiane ai sensi della Legge 443/1985 ;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità , anche in leasing, del mezzo per il quale é rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere in corso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) L'essere incorso in provvedimento adottati ai sensi delle Leggi n. 1423/56, n. 575/65, n. 646/72, n. 726/82 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata, in carta libera, previste dalla Legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge n. 21/92, e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 11

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del Servizio, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta ai sensi del successivo art. 12 ha validità un anno.

I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 12

TITOLI DI PREFERENZA

In caso che pervengano più domande, nell'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

- a) l'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone;
- b) essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;

- c) essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- d) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- e) L'aver esercito servizio di N.C.C. in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- f) non essere incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, comprovato dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

ART. 13

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità .

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 14

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed é trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "morti causa" ai sensi del 2 comma dell'art. 9 della Legge 21/92, é autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, é consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 21/92 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento stesso.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART.15

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzi copia del presente regolamento Comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

E' fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività ;
- d) Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 16

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 17

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità .

La prestazione del servizio di N.C.C. é obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 18

IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Servizio di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità , dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, é tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.24.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla notifica intervenuta.

ART. 19

TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente é direttamente concordato tra l'utenza e il vettore nei limiti minimi e massimi determinati dal Comune in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non é obbligatoria.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

ART. 20

TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali é facoltativo.

ART. 21

FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio é assoggettato alle norme di legge.

ART. 22

VIGILANZA

Il servizio di polizia municipale, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

ART. 23

DIFFIDA

L'organo preposto diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività ;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

e) si procuri, con continuità e stabilità , il servizio nel territorio di altre comunità .

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 24

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il responsabile del Servizio sospende l'autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 23;
 - c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa del percorso pi[^] breve, salvo i casi di forza maggiore o di evidente pericolo.
- 2) Il responsabile del Servizio, determina il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva.

ART. 25

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il responsabile del Servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 24;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 26;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
 - f) quando sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

ART. 26

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - b) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 21/92;

- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

2) La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di Competenza.

ART. 27

SANZIONI

- 1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 23, lettera a);
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 23, lettera b);
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 23, lettera c);
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'art. 23, lettera d);
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'art. 23, lettera e);
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione alle norme tariffarie;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10 del 6.4.1998, ovvero senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge 21/92;
 - h) con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di N.C.C., della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.
- 2) Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

ART. 28

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- 1) L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale, ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. n. 33 del 10.08.1998 e dalla legge 24/11/1981, n.689 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 è il comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, secondo le procedure previste dalla l.r. n. 33/98. Le decisioni che comportano la sospensione, la revoca o la decadenza sono comunicate al responsabile del Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione;
- 3) I provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, sono adottati dal responsabile del servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, che provvederà a comunicare la

sua decisione, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

ART. 29

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.